

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni che sostengono Hamas o la Jihad islamica palestinese

del 10 aprile 2024 (Stato 9 luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

- a. l'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b. organizzazioni internazionali;
- c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;
- f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.

⁴ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:

- a. rispettare contratti esistenti;
- b. soddisfare crediti in applicazione di:
 1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
 2. una decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.

⁵ In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie a soddisfare bisogni umani fondamentali;
- c. tutelare interessi svizzeri;
- d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

⁶ Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 5 d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell'allegato.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e il DFAE possono concedere deroghe nell'ambito delle proprie competenze secondo l'articolo 38 dell'ordinanza del 15 agosto 2018² concernente l'entrata e il rilascio del visto:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici riguardanti la situazione in Vicino Oriente; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 4 Divieto di soddisfare determinati crediti

¹ È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un'attività la cui esecuzione è stata impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti di:

- a. persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato; oppure
- b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

² Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all'impresa o all'organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

- ¹ La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2 e 4.
- ² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.
- ³ Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
- ⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

- ¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.
- ² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

- ¹ Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.
- ² Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.
- ³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest'ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2024 alle ore 18.00.

*Allegato*³

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 lett. a nonché 8)

**Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto
di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette
alle misure finanziarie**⁴

³ Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR dell'8 lug. 2024, in vigore dal 9 lug. 2024 alle ore 18.00 (RU **2024** 346).

⁴ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/346> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

